

Centro diurno di socializzazione, le modifiche apportate al Regolamento

Modifiche apportate al regolamento dei centri diurni articolo per articolo (le parti scritte in neretto del precedente regolamento sono state eliminate o modificate. Le parti scritte in corsivo e grassetto sono le modifiche e le aggiunte presenti nel nuovo regolamento.

Art. 1

In entrambi i Regolamenti viene trattato **la Definizione** .

Nel vigente regolamento il Centro diurno è così definito **“Il Centro diurno di socializzazione è una struttura polivalente, di sostegno recupero rivolto alle persone disabili;**

Dall’art. 1 della proposta di regolamento è stato eliminato **“collegato ed integrato con la rete delle strutture e dei servizi del territorio, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, dalla Legge 328/00 e dalla Legge Regionale 38/96 e successive integrazioni e modificazioni.”**

Nella proposta di Regolamento il centro diurno è così definito: ***“Il Centro Diurno Socio-educativo-riabilitativo (di seguito denominato Centro) è una struttura territoriale aperta di sostegno, di socializzazione, di aggregazione e di recupero per persone diversamente abili.***

All’art. 1 della proposta di Regolamento è stato aggiunto un secondo comma che recita:

“Il Centro si caratterizza per promuovere, con un adeguato intervento educativo personalizzato, il recupero delle potenzialità psicofisiche del diversamente abile e per sua integrazione nel contesto locale e sociale. Il Centro si avvale di risorse, servizi e strutture presenti sul territorio e garantisce, attraverso progetti individuali la partecipazione degli utenti in carico, ad attività prioritariamente esterne, che siano organicamente strutturate.”

Art. 2 Finalità :

In entrambi i Regolamenti vengono trattate le **finalità**

La proposta di regolamento all’art. 2 prevede modifiche nella forma scritta e prevede alcune aggiunte.

Nell’attuale Regolamento il primo capoverso dell’art. prevede :

“Il Centro Diurno espleta attività qualificata di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva, di terapia occupazionale, socio-riabilitativa e di informazione anche con il coinvolgimento ed il sostegno delle famiglie delle persone ospitate, con il fine di evitare il più possibile l’istituzionalizzazione”.

Nella proposta di Regolamento l’art. 2 è così modificato :

“Il Centro opera per essere una risorsa e di attivazione di risorse, per migliorare i livelli di abilità e di autonomia e per l’inserimento sociale dei diversamente abili.”

Il secondo capoverso del vigente regolamento recita **“ Le attività sono mirate al recupero e al mantenimento delle capacità fisiche ed intellettuali residue, per il miglioramento del livello di autonomia personale, relazionale, comportamentale, d’inserimento sociale.**

Nella proposta di Regolamento il secondo capoverso dell’art. 2 è stato ampliato nel seguente modo:

“Il Centro espleta attività ed interventi qualificati di aggregazione socio/culturale, educativa, ludico-ricreativa, sportiva, laboratoriale finalizzata a:

- *migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili e delle famiglie;*
- *promuovere e sviluppare livelli di autonomia e di inserimento nei vari contesti sociali, anche lavorativi;*
- *evitare forme di istituzionalizzazione spesso improprie;*
- *garantire sostegno alle famiglie e supporto nell'attività assistenziale;*
- *fornire consulenza psico/sociale gli utenti e loro famiglie.*

Il terzo capoverso del vigente regolamento prevede **“Il Centro Diurno è collegato ed integrato con la rete delle strutture e dei servizi del territorio per favorire una reale rete delle strutture e dei servizi del territorio per favorire una reale integrazione della persona disabile nell'ambiente sociale ed esterno.”**

Nella proposta di Regolamento il terzo capoverso è stato modificato e prevede modifiche e diverse aggiunte :

“Il Centro persegue i seguenti principi guida:

- *considerare l'individuo con handicap come “persona” piuttosto che come soggetto da rieducare: l'agire educativo è rivolto ai bisogni, ai desideri, alle tensioni evolutive del portatore di handicap, non fermandosi esclusivamente sugli aspetti patologici;*
- *ricercare il benessere dell'individuo attraverso una attenzione alla sua unicità e globalità: l'agire educativo è rivolto all'osservazione, all'ascolto, anche al di là della semplice comunicazione verbale e/o gestuale, all'individuare e perseguire obiettivi di cambiamento e promozione sociale*
- *considerare la globalità della persona: l'agire educativo deve sempre concretizzarsi nel rispetto:*
 - *della dignità*
 - *della riservatezza*
 - *della storia e del contesto familiare;*
- *considerare la famiglia come risorsa, riconoscere alla stessa il ruolo di soggetto primario e ambito di riferimento unitario. Sarà impegno dell'educatore rendere comprensibile il percorso di integrazione e collaborare con la famiglia per il perseguimento del benessere dell'individuo.*
- *considerare il territorio come risorsa: gli ambiti in cui si esplicano gli interventi educativi (ambienti di lavoro, scuole, luoghi del tempo libero) sono spazi reali di vita per crescere e sviluppare le capacità individuali;*
- *promuovere l'integrazione sociale e nei percorsi di autonomia e d'inserimento sociale del diversamente abile: l'agire educativo dovrà favorire il confronto, lo scambio le relazioni e l'intreccio di rapporti capaci di valorizzare le parti positive del diversamente abile;*
- *promuovere processi di trasformazione culturale finalizzati a far sì che la Comunità Locale si attivi per una più solidale presa in carico del diversamente abile .*

Art. 3

In entrambi i Regolamenti è trattato il tema degli **utenti**.

La proposta di Regolamento non apporta sostanziali modifiche all'art. 3

La modifica che è stata apportata nella proposta di Regolamento riguarda la modalità con cui vengono definiti gli utenti ossia **“cittadini diversamente abili di cui L. 5 febbraio 1992 n. 104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” e successive modifiche e integrazioni, (..), con certificazione di handicap**

art. 4

Nel vigente regolamento l'art. 4. tratta l'argomento "le attività e i servizi erogati", mentre nella proposta di Regolamento tale argomento è trattato all'art. 5.

L'art. 4 della proposta di regolamento introduce un nuovo argomento "ricettività" di n. 30 utenti per ogni struttura .

Art. 5

L'attuale regolamento all'art. 5 tratta " Caratteristiche strutturali del Centro"

Nella proposta di Regolamento, l'art. 5 tratta " Prestazioni e Servizi", argomento trattato all'art. 4 del vigente Regolamento con il titolo di "attività e servizi"

Il Centro diurno dovrà essere in grado di:

a) di svolgere le seguenti attività:

- 1. attuare il programma individualizzato, con obiettivi a breve e a lungo termine, formulato in collaborazione con Il servizio territoriale competente;**
- 2. mantenere e/o sviluppare nell'utente le capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue attraverso opportuni laboratori di animazioni, occupazionali e ricreativi, per il raggiungimento del miglior livello possibile della qualità della vita;**
- 3. creare rapporti di gruppo con l'osservazione e la verifica della dinamiche relazionali;**
- 4. promuovere la piena integrazione sociale;**

b) di erogare i seguenti servizi:

- 1. ospitalità diurna;**
- 2. servizio mensa;**
- 3. assistenza alla persona;**
- 4. là dove necessario, trasporto dal domicilio alla struttura e viceversa;**
- 5. le necessarie prestazioni infermieristiche**

Nell'art. 5 della proposta di Regolamento, al primo capoverso, si elencano le prestazioni a carico del Centro, che sono state ampliate:

Le prestazioni che si intendono a carico del Centro, riguardano:

- *ospitalità all'interno del Centro, nel rispetto dei parametri di personale in base alla normativa vigente;*
- *l'eventuale servizio di trasporto dal domicilio dell'utente alla Struttura e viceversa, limitatamente a quei casi che ne necessitano;*
- *servizi alberghieri generali, compresa la pulizia degli ambienti comuni;* (aggiunta rispetto al vigente Regolamento)
- *fornitura di vitto completo, nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Sanitaria competente, e di eventuali prescrizioni mediche per il singolo ospite. Il menù giornaliero deve essere esposto nella sala da pranzo;*
- *in caso di non autosufficienza, l'assunzione degli alimenti deve essere assicurata dal personale del Centro;* (aggiunta rispetto al vigente Regolamento)
- *riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica a disposizione di ogni singolo ospite, in misura da soddisfare le quotidiane esigenze personali;* (aggiunta rispetto al vigente Regolamento)
- *cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite;* (aggiunta rispetto al precedente Regolamento)

- *assistenza alla persona consistente in attività occupazionali e motorie, di animazione e socializzazione, mirate a:*
 - *accudimento alla persona;*
 - *attività di osservazione e orientamento;*
 - *educazione del soggetto all'autonomia personale;*
 - *mantenimento nell'utente delle capacità psichiche, sensoriali, motorie e manuali residue;*
 - *miglioramento e sviluppo delle competenze linguistiche logico-operative, critiche, estetiche, motorie e delle abilità manuali;*
(aggiunta rispetto al vigente Regolamento)
 - *creazione di programmi individualizzati con obiettivi a breve e lungo termine, in collaborazione con i servizi territoriali competenti;*
 - *creazione di rapporti di gruppo con osservazione e verifica delle dinamiche relazionali;*
 - *inserimento degli utenti nel contesto territoriale;*
 - *assolvimento delle necessarie cure su prescrizione del medico, consistente anche nell'eventuale somministrazione della terapia da parte di personale abilitato o comunque attraverso l'ausilio delle strutture sanitarie di base (Legge n. 42/92, art. 20), quale proiezione dell'attività distrettuale e dei poliambulatori;*
 - *sportello di consulenza psico-sociale per gli utenti e le famiglie.*
(aggiunta rispetto al precedente Regolamento)

Nella proposta di Regolamento , nel secondo capoverso dell'art. 5, è prevista l'aggiunta che prevede l'introduzione della flessibilità organizzativa del centro:

L' art. 5 prevede che *“L'organizzazione del lavoro del Centro è caratterizzata dalla flessibilità che permetterà:*

- *una reale attuazione del progetto educativo individualizzato;*
- *di pensare ad un orario individualizzato di frequenza alle attività individuate per ciascun utente;*
- *di sfruttare al massimo le risorse presenti sul territorio;*
- *di garantire una risposta efficace nelle situazioni in cui la famiglia necessita di un più ampio sostegno.”*

Art. 6 Progettazione educativa

Nel vigente Regolamento l'art. 6 era dedicato agli orari e tempi di apertura , nel nuovo regolamento tale argomento è trattato nell'art. 9.

Nella proposta di Regolamento, l'art. 6 rappresenta un'innovazione rispetto al vigente regolamento, in quanto prevede l'introduzione del Progetto Educativo individualizzato come strumento di pianificazione degli interventi individuali degli utenti del centro e recita:

“Il progetto educativo individuale nasce dai bisogni espressi e non espressi dell'utente, della famiglia e del suo contesto di riferimento e dalle capacità visibili e potenziali dello stesso. Il progetto educativo definisce un percorso evolutivo scandito da obiettivi, strumenti, tempi e verifiche che considera la persona non immutabile, ma sempre capace di modificarsi e di apprendere dall'esperienza.

Il progetto educativo individuale si snoda attraverso lo sviluppo dei seguenti punti:

- *obiettivi educativi;*
- *strumenti e risorse;*
- *modalità di attuazione;*
- *indicatori di verifica;*
- *rapporti con la famiglia;*
- *rapporti con i servizi.*

Ogni Pei (Progetto educativo individuale) dura un anno ed è concordato e verificato congiuntamente con il soggetto disabile, con la sua famiglia o con il tutore dello stesso, durante i colloqui con gli educatori referenti. La referenza di ogni progetto educativo sarà affidata, di norma, a due educatori, anche per garantirne in ogni situazione la continuità.

Art. 7

In entrambi i regolamenti l'art. 7 è dedicato al **Personale**.

Nell'attuale Regolamento sono previste le seguenti figure professionali:

Il Centro deve dotarsi di un organigramma tale da garantire un rapporto di continuità tra gli operatori, dotati di idonee cognizioni teoriche, tecniche e pratiche, e gli utenti loro affidati per l'attuazione dei vari programmi individualizzati.

In ogni caso devono essere, almeno, le seguenti figure professionali:

- 1. Responsabile coordinatore;**
- 2. Operatore;**
- 3. educatore;**
- 4. Animatore;**
- 5. addetto ai servizi**

Nella proposta di Regolamento vengono modificate alcune delle figure previste dalla dotazione organica minima dei centri e si specificano le funzioni che tali figure professionali devono svolgere all'interno del centro, viene indicata ed il rapporto quantitativo tra le figure professionali e gli utenti e si prevede che :

“La dotazione di personale è calibrata sul diverso grado di intensità assistenziale in relazione alla particolare utenza, il rapporto personale/utente è garantito secondo standard definiti dalle normative regionali e nazionali in materia, deve comunque avere la seguente dotazione minima di personale:

- *n. 1 Responsabile del Centro.(già previsto nel precedente regolamento). E' responsabile del funzionamento complessivo del centro, del coordinamento delle attività e del personale. In specifico dovrà assicurare:*
 - *l'organizzazione e la gestione del servizio;*
 - *i rapporti con i servizi, le risorse, gli enti e le agenzie del territorio;*
 - *il coordinamento della progettualità educativa;*
 - *l'organizzazione e la gestione del sistema informativo del servizio.*
- *educatore professionale. .(già previsto nel precedente regolamento) È prevista la presenza di almeno un educatore professionale ogni 3 utenti. In specifico dovranno assicurare:*
 - *la programmazione, la gestione e la verifica degli interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in carico;*

- *la progettazione educativa, la gestione e la verifica della propria attività professionale in modo coordinato con il gruppo di lavoro, con le altre figure professionali, con altre strutture e altri servizi territoriali;*
- *la partecipazione ad incontri formativi e di aggiornamento e/o supervisione individuati dal Responsabile.*
- *Nell'espletamento del proprio lavoro, gli educatori dovranno:*
 - *comprendere le esigenze e le aspettative dell'utente;*
 - *saper rilevare i bisogni;*
 - *rispettare gli accordi assunti al momento della definizione del piano di lavoro;*
 - *rispettare il segreto di ufficio evitando di divulgare, in ambito esterno al servizio, notizie e fatti inerenti il proprio intervento;*

Nella dotazione organica minima la figura dell'animatore viene sostituita dalla figura professionale dell'operatore socio-sanitario.

- *operatore socio-sanitario (OSS). È prevista la presenza di almeno n. 2 operatori o comunque il numero adeguato al piano personalizzato di assistenza. In specifico dovranno assicurare:*
 - *assistenza dell'utente nelle sue esigenze quotidiane, fornendo aiuto di tipo domestico, di cura nell'igiene personale, e nelle attività di tempo libero;*

Viene introdotta, la necessità “ *Nel caso della preparazione del pasto all'interno della struttura (...) la presenza di un cuoco*”

Viene previsto, inoltre, che altri “*...operatori di cui sopra possono affiancarsi altre figure in relazione alle attività da realizzare: animatori socio/culturali, operatori psico/sociali e artigiani esperti o maestri d'arte per la conduzione dei vari laboratori*”.

Così come nel vigente Regolamento permane la possibilità che :

“*All'interno del Centro possono operare volontari debitamente formati o del servizio civile nazionale. Possono essere previsti, altresì, tirocini formativi per laureandi o di scuole medie superiori in materie psico/socio/pedagogiche.*”

Art.8

Nell'attuale Regolamento l'art. 8 è intitolato “**famiglie degli utenti**”. Tale art. viene completamente eliminato nella proposta di Regolamento.

Nella proposta di Regolamento, l'art. 8, dal titolo “*articolazione delle strutture*” e prevede l'elenco degli spazi che i centri devono prevedere: “*locali polifunzionali per lo svolgimento delle varie attività laboratoriali; spazio per attività di socializzazione e spazi riservati per attività individuali; spazi per gli operatori, ove svolgere anche attività di incontro, colloqui e consulenza con le famiglie*” e la metratura *minima dei locali di cui sopra è di almeno mq 2,5 per utente;* specifica che :

- *cucina che, per quanto risponde all'adozione di materiali costruttivi, di arredo, degli impianti deve rispondere ai criteri igienici previsti dalla normativa vigente in materia. Qualora i pasti provengono da un punto cottura esterno, deve essere previsto un locale per lo sporzionamento dei cibi, il riscaldamento degli stessi e/o di bevande, il lavaggio e custodia delle stoviglie. La cucina può essere utilizzata come laboratorio per attività educative ed occupazionali.*
- *servizi igienici: nel Centro devono essere presenti due servizi igienici ogni dieci utenti almeno uno dei quali attrezzato per persone diversamente abili. Un servizio igienico da destinare agli operatori con annesso spogliatoio*

➤ ***un locale destinato ad ufficio.***

Indica, infine, **che Oltre agli spazi interni il Centro deve avere spazi esterni attrezzati per attività ludico/ricreative/sportive da svolgersi all'aperto.**

Art. 9

Il vigente Regolamento all'art. 9 tratta l'argomento **il volontariato** Tale articolo non è presente nella proposta di Regolamento.

Nella proposta di Regolamento, l'art. 9 è trattato l'argomento **“Apertura e Funzionamento”** nell'attuale Regolamento è affrontato all'art. 6 **“orari e tempi di apertura del Centro”** con il titolo non prevede modifiche sostanziali rispetto all'apertura.

“Il Centro è aperto per almeno 11 mesi l'anno da lunedì al venerdì.

L'orario dovrà garantire almeno 7 ore di funzionamento giornaliero di norma dalle ore 9,00 alle ore 16,00.”

Nella proposta di Regolamento si prevede che per gli operatori, suna giornata al mese sia dedicata **alla formazione, la verifica e la programmazione delle attività.”**

Viene introdotta, inoltre, la possibilità di un orario di apertura più flessibile (...) **sulla base delle attività previste nei singoli progetti educativi, nella fascia oraria, di norma, tra le 8.00 e le 19.00 e può interessare anche la fascia serale per lo svolgimento di particolari iniziative.”**

Infine, viene previsto un servizio aggiuntivo, che il centro deve garantire ossia **“... un servizio di pronta accoglienza nei giorni festivi e pre-festivi per particolari utenti disagiati o con problemi famigliari particolarmente gravi, da richiedere con apposito progetto educativo.**

Art. 10

Nell'attuale Regolamento l'art. 10 dal titolo **documentazione del centro** riguarda la documentazione. Tale argomento viene trattato all'art. 13 della proposta di Regolamento con il titolo **Documentazione.**

Nella proposta di Regolamento l'art. 10 dal titolo **Modalità di ammissione.** Tale argomento è trattato nel precedente regolamento all'art. 12 **ammissioni e dimissioni** (argomenti che nella proposta sono trattati in due art. separati).

Nella Proposta di Regolamento, a differenza del vigente Regolamento, sono specificate le modalità di ammissione e viene introdotto un'iter burocratico preciso :

“Per essere ammesso al Centro il cittadino, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, o la famiglia presentano richiesta ai Servizi Sociali comunali – Ufficio disabilità, su apposito modulo, predisposto dal competente Ufficio.

L'Ammissione al Centro viene disposta dal Dirigente dei Servizi Sociali su proposta dell'Assistente Sociale comunale e sentito il parere del Responsabile del Centro”.

Nella proposta di Regolamento viene introdotta la lista d'attesa, per gestire le richieste in più rispetto ai posti disponibili, **con priorità ai cittadini nel cui nucleo familiare sono presenti gravi problemi di ordine sociale e/o sanitario evidenziati da una relazione socio/ambientale redatta dall'Assistente Sociale competente.”**

Art. 11

Nel vigente Regolamento l'art. 11 riguarda il “ **Regolamento Interno**” che è stato eliminato nella proposta di Regolamento.

Nell'attuale regolamento l'art. 11 dal titolo **Frequenza, assenze, dimissioni** viene introdotta l'indicazione sui giorni di frequenza “*La frequenza del Centro è prevista dal lunedì al venerdì con carattere continuativo. Le assenze superiori a 5 giorni consecutivi comportano la presentazione di apposita certificazione medica al momento del rientro.*”

Per quanto riguarda le cause della dimissione, che nell'attuale Regolamento sono affrontate all'art. 12 al 2° capoverso, l'unica modifica apportata nella proposta di **Regolamento** e che viene eliminata come causa **l'incompatibilità con la struttura**

Le dimissioni dal Centro possono avvenire per:

- *rinuncia presentata dall'utente o della famiglia;*
- *completamento del programma personalizzato di intervento;*
- *assenza ingiustificata per un periodo superiore a 30 giorni;*
- *reiterazione nel corso dell'anno di periodi di assenza ingiustificata.*

Viene introdotta la possibilità di sospendere temporaneamente la frequenza al centro

“Per esigenze particolari e motivate, la frequenza del Centro può essere sospesa per periodi non superiori ai 30 giorni consecutivi. I periodi di sospensione dal servizio vanno preventivamente autorizzati dal Dirigente dei Servizi Sociali comunale.”

Art. 12) Nell'attuale Regolamento l'art. 12 tratta le **ammissioni e dimissioni**

Nella proposta di Regolamento l'art. 12 dal titolo **Partecipazione sociale**. Tale argomento rappresenta un'innovazione, in quanto prevede la creazione del **Comitato di partecipazione**. Nell'art. viene indicato il ruolo, le funzioni, le modalità di funzionamento.

“Al fine di promuovere la partecipazione attiva degli utenti e delle famiglie all'operatività del Centro viene istituito il “Comitato di partecipazione” con funzioni consultive.

Il Comitato è costituito da un rappresentante degli utenti o della famiglie ogni 5 ospiti, dal Responsabile del Centro, dall'Assistente Sociale comunale referente dell'area disabilità.

Il Comitato riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione dell'Assistente Sociale comunale o su richiesta di uno dei componenti.

Almeno una volta l'anno il Comitato incontra le famiglie degli utenti per informare sulle attività del Centro e per raccogliere sollecitazioni e proposte.

Incontri con le Associazioni di volontariato, o altri Enti e Istituzioni interessate al servizio, per programmare attività comuni, informare dei propri criteri di funzionamento, raccogliere stimoli, proposte e contenuti per una migliore qualità del servizio.

Art. 13

Nel vigente Regolamento l'art. 13 tratta le “**Assicurazioni**” del precedente regolamento, che nella proposta di Regolamento vengono trattate all'art. 14 con il titolo “**Copertura Assicurativa**”

Nella proposta di Regolamento l'art. 13 dal titolo “**documentazione**” che nel vigente regolamento viene trattato all'art. 10 con il Titolo **Documentazione del Centro**.

Tra i due regolamenti, l'art. non presenta differenze sostanziali.

Dall'elenco dei documenti, presenti nel vigente Regolamento sono stati eliminati: **il Regolamento interno e Programma periodico delle attività del Centro comprensivo degli orari di svolgimento**

Art. 14)

Nel vigente Regolamento l'argomento è trattato all'art. 13 con il titolo **assicurazioni**

Nella proposta di Regolamento l'art. 14 tratta "**Copertura Assicurativa**".

In entrambi i regolamenti si evidenziano differenze sostanziali.

L'unica innovazione che prevede è che "*Di tali atti l'Amministrazione del Centro è tenuta a dare formale comunicazione all'Amministrazione Comunale.*"

Art.15

Nel vigente Regolamento l'art. 15 affronta gli argomenti "**Autorizzazione al funzionamento e vigilanza**". Nella proposta di Regolamento all'art. 16 prevede "*Autorizzazione al funzionamento*" e all'art. 17 viene affrontato "**Vigilanza e controllo**".

Nella proposta di Regolamento l'art. 15 prevede l'argomento "**Definizione delle rette**".

Nel vigente Regolamento tale argomento è trattato all'art. 14 con il titolo "**Determinazione delle rette di partecipazione degli utenti**".

Nella proposta di Regolamento sono state apportate modifiche sostanziali.

Nel regolamento vigente la retta era ripartita tra il Comune e l'utente, infatti prevede **o eventualmente in associazione con altri Comuni di zona, in funzione della capacità economica dell'utente.**

La proposta di Regolamento prevede che:

Il corrispettivo dovuto a favore della Struttura convenzionata sarà stabilito per ciascun anno dalla Giunta Comunale, entro la fine dell'esercizio precedente a quello di riferimento. La quota sociale giornaliera è costituita dalla quota integrativa a carico dell'utente che comunque non potrà essere inferiore al 25% del costo totale del servizio.

Inoltre la proposta di Regolamento introduce la possibilità di una decurtazione del 30% della quota a carico dell'utente che *In caso di particolari situazioni di grave carenza economica, attestata da relazione socio ambientale da parte del Servizio sociale comunale.,*

Art. 16

Nel vigente Regolamento all'art. 16 è trattato argomento "**Convenzioni**". Tale argomento nella proposta di Regolamento è stato eliminato.

Nella proposta di Regolamento l'art. 16 ha come titolo *autorizzazione al funzionamento*.

Nel Regolamento vigente tale tema unitamente a quello della vigilanza sono trattati art. 15 .

La proposta di Regolamento non apporta modifiche sostanziali.

Dalla proposta di Regolamento è stato eliminato il secondo capoverso che riguarda . "**I centri diurni funzionanti sul territorio al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento possono usufruire delle deroghe previste dalle leggi di riferimento**"

Art. 17)

Nel vigente Regolamento l'art. 17 tratta l'argomento "**Immobili**", che è stato eliminato nella proposta di Regolamento.

Nella proposta di Regolamento l'art. 17 tratta l'argomento **Vigilanza e controllo, che come detto sopra**, è trattato nel vigente Regolamento all'art. 15 .

La proposta di Regolamento non apporta modifiche sostanziali.

Art. 18) **Reclami e Ricorsi**

L'art. 18 nel vigente Regolamento ha come titolo Piano di Zona e nella proposta di Regolamento è stato eliminato.

Nella proposta di Regolamento, l'art. 18 introduce l'argomento "Reclami e ricorsi", prevedendo per *"L'utente e/o i suoi familiari di segnalare inadempienze, scorrettezze e non rispetto delle norme, dei regolamenti e comunque dei diritti inalienabili di ciascuna persona possono presentare formale ricorso all'Ufficio dei Servizi Sociali comunali. Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia."*

Modifiche sostanziali :

Art. 1 Nella proposta Regolamento il centro diurno è indicato come **centro socio-educativo-riabilitativo per persone diversamente abili.**

Art. 4 La proposta di Regolamento ha introdotto l'indicazione sulla capacità di ricezione dei centri fissandola a n. 30 utenti.

Art. 5 Una novità presente nella proposta di Regolamento riguarda l'introduzione del concetto di flessibilità organizzativa del centro relativamente: all'attuazione del progetto educativo individualizzato; all'orario individualizzato di frequenza; alle attività individuate per ciascun utente; alle modalità di utilizzazione delle risorse presenti sul territorio; al venire incontro alla famiglia dell'utente che si trova in situazioni di necessità "

Art. 6 Nella proposta di Regolamento, l'art 6 prevede l'introduzione del Progetto Educativo individualizzato come strumento di pianificazione degli interventi individuali degli utenti del centro.

Art. 7 Nella proposta di Regolamento cambiano alcune delle figure previste dalla dotazione organica minima dei centri e si specificano le funzioni che tali figure professionali devono svolgere all'interno del centro e indica il rapporto numero tra le figure professionali e gli utenti: *n. 1 Responsabile del Centro.* (già previsto nel precedente regolamento). *educatore professionale.* (già previsto nel precedente regolamento). Nella dotazione organica minima la figura dell'animatore viene sostituita dalla figura professionale dell'operatore socio-sanitario (È prevista la presenza di almeno n. 2 operatori o comunque il numero adeguato al piano personalizzato di assistenza).

Viene introdotta, la necessità " Nel caso della preparazione del pasto all'interno della struttura (...) la presenza di un cuoco".

Viene previsto che altri "...operatori di cui sopra possono affiancarsi altre figure in relazione alle attività da realizzare: animatori socio/culturali, operatori psico/sociali e artigiani esperti o maestri d'arte per la conduzione dei vari laboratori".

Art. 8 Nella proposta di Regolamento, all'art. 8 viene introdotto l'elenco degli spazi che i centri devono prevedere.

Art. 9 Nella proposta di Regolamento viene introdotta la necessità di garantire per *"Un giorno al mese attività ridotte per permettere agli operatori la formazione, la verifica e la programmazione delle attività."* Viene, altresì, introdotta la flessibilità nell'orario di apertura *"...articolato sulla base delle attività previste nei singoli progetti educativi, nella fascia oraria, di norma, tra le 8.00 e le 19.00 e può interessare anche la fascia serale per lo svolgimento di particolari iniziative."* Inoltre, viene introdotto un servizio aggiuntivo ossia *"... un servizio di pronta accoglienza nei giorni festivi e pre-festivi per particolari utenti disagiati o con problemi familiari particolarmente gravi, da richiedere con apposito progetto educativo."*

Art 10 Nella proposta di Regolamento, sono specificate le modalità di ammissione e viene introdotto un'iter burocratico preciso per richiedere : *"Per essere ammesso al Centro il cittadino, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, o la famiglia presentano richiesta ai Servizi Sociali comunali – Ufficio disabilità, su apposito modulo, predisposto dal competente Ufficio."*

L'Ammissione al Centro viene disposta dal Dirigente dei Servizi Sociali su proposta dell'Assistente Sociale comunale e sentito il parere del Responsabile del Centro.

Nella proposta di Regolamento viene introdotta la lista di attesa per le richieste in più rispetto ai posti disponibili, ossia con *una lista di attesa con priorità ai cittadini nel cui nucleo familiare sono*

presenti gravi problemi di ordine sociale e/o sanitario evidenziati da una relazione socio/ambientale redatta dall'Assistente Sociale competente."

Art 11 Viene introdotta la possibilità di sospendere temporaneamente la frequenza al centro.

"Per esigenze particolari e motivate, la frequenza del Centro può essere sospesa per periodi non superiori ai 30 giorni consecutivi. I periodi di sospensione dal servizio vanno preventivamente autorizzati dal Dirigente dei Servizi Sociali comunale."

Art. 12 Nella proposta di Regolamento è stato introdotta un'innovazione che consiste nella creazione del ***"Comitato di partecipazione"*** ***"Al fine di promuovere la partecipazione attiva degli utenti e delle famiglie all'operatività del Centro con funzioni consultive"***.

Nell'art. viene indicato il ruolo, le funzioni e le modalità di funzionamento di tale organo.

Art. 13 Nell'attuale regolamento è completamente modificata la definizione delle rette ed è previsto che la Giunta comunale ogni anno, entro al fine dell'esercizio di riferimento a quello di riferimento, determinerà il corrispettivo dovuto a favore del centro convenzionato

"La quota sociale giornaliera è costituita dalla quota integrativa a carico dell'utente che comunque non potrà essere inferiore al 25% del costo totale del servizio."

Inoltre il vigente regolamento ha previsto che ***"In caso di particolari situazioni di grave carenza economica, attestata da relazione socio ambientale da parte del Servizio sociale comunale, la quota a carico dell'utente potrà essere decurtata del 30%."***

Art. 18

Nella proposta di Regolamento, viene introdotta per gli utenti ed i familiari ***" di segnalare inadempienze, scorrettezze e non rispetto delle norme, dei regolamenti e comunque dei diritti inalienabili di ciascuna persona possono presentare formale ricorso all'Ufficio dei Servizi Sociali comunali. Per quanto qui non previsto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia."***